

Il giorno 15/9/1971 presso la sede della Smaltiflex S.p.A. e SEEL di San Felice sul Panaro

T R A

la FIM - CISL di San Felice sul Panaro rappresentata dai Sigg. Baraldi Rino e Vaccari Bruno

La FIOM - CGIL di San Felice sul Panaro rappresentata dal Sig. Pivarti Gabriele;

La Commissione Interna delle persone dei Sigg. Tosatti Giuseppe e Galeotti Loris;

E

la Smaltiflex S.p.A. rappresentata dai Sigg. Chelli Cav. Loris e Chelli Geom. Alberto

si è convenuto quanto segue:

- 1° - L'azienda corrisponderà a tutti i dipendenti operai, apprendisti, intermedi e impiegati, in aggiunta al premio di produzione previsto dal punto 2 dell'Accordo 23/5/60, la somma di £. 30 orarie.
Tale premio sarà corrisposto su tutti gli Istituti Contrattuali e di legge ivi comprese le prestazioni straordinarie e le relative maggiorazioni.
- 2° - Per quanto riguarda la riduzione dell'orario di lavoro, le parti concordano di identificarla nella percentuale del 12,94% da applicarsi sulla paga di fatto di ogni dipendente. Detta paga oraria sarà applicata su tutti gli Istituti Contrattuali e di legge.
- 3° - A partire dall'1.10.1971 si conviene che la 5^a Cat. operai sarà eliminata. A far data dall'1.9.1972 verrà eliminata la 4^a cat. operai. Resta inteso che con la soppressione delle categorie suddette gli operai classificati in 5^a cat. saranno inquadrati nella 4^a a far data dall'1.10.1971 e gli operai classificati in 4^a saranno inquadrati nella 3^a Cat. a partire dall'1.10.1971.
Per quanto attiene la soppressione della 4^a Cat. le parti concordano la effettuazione del passaggio nella categoria superiore a far data dall'1.9.72.
- 4° - Data la particolare usura del vestiario, l'Azienda concederà gratuitamente, per ogni anno solare, n. 2 tute ad ogni operaio e n. 2 camici ad ogni operaia.
- 5° - Le festività cadenti nelle giornate di domenica nell'arco di validità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore verranno corrisposte a fronte di altrettante giornate di ferie annuali, in ragione di n. 2 giornate in aggiunta ad ogni scaglione di feire.
- 6° - In merito al problema relativo all'ambiente di lavoro, le parti convengono di dare pratica applicazione a quanto previsto dall'Art. 9 della Legge 20.5.70 n. 300.
- 7° - Il presente accordo aziendale decorre dall'1.10.1971. Per quanto attiene la scadenza, le parti, in considerazione della situazione produttiva esistente nel settore delle smalterie per conto terzi, ritengono di non dovere fissare in via preventiva un termine.
Resta inteso che le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, nell'avanzare ulteriori richieste di maggiori oneri a carico dell'Azienda terranno conto della situazione produttiva esistente.

CON LA SPECIFICAZIONE DI QUANTO SOPRA, LE PARTI NON HANNO INTESO SOSTITUIRE EVENTUALI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE IN ATTO E DERIVANTI DAI PRECEDENTI ACCORDI AZIENDALI O DA EVENTUALI CONDIZIONI "AD PERSONAM".

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono le firme).

esistente.

CON LA STIPULAZIONE DI QUANTO SOPRA, LE PARTI NON HANNO INTESO SOSTITUIRE EVENTUALI CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE IN ATTO E DERIVANTI DAI PRECEDENTI ACCORDI AZIENDALI O DA EVENTUALI CONDIZIONI "AD PERSONAM".

Letto approvato e sottoscritto.

p. LA SMALTIFLEX S.p.A. e SEEL

p. LA F.I.M.-C.I.S.L.

P; LA F.I.O.M.-C.G.I.L.

1a COMMISSIONE INTERNA

Per quanto riguarda nel punto 2
di 12,94 R.O.L. sono determinate per quanto
la risultanza del punto forte all'aspetto
del lavoro